

REGOLAMENTO DELLA S.d.S. VALDERA PER LA GESTIONE DEI CENTRI DI SECONDA ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI

Art.1

OGGETTO E FINALITA'

I Centri di seconda accoglienza sono strutture che hanno lo scopo di dare alloggio ed ospitalità temporanea ai cittadini stranieri presenti nel territorio della Valdera privi di una sistemazione abitativa, di favorire la loro socializzazione e di aiutarne l'inserimento nella comunità garantendo altresì l'accompagnamento all'autonomia attraverso lo sviluppo di specifici percorsi di integrazione.

Art.2

DESTINATARI E REQUISITI PER L'ACCESSO

Possono far richiesta di accesso ai Centri per ottenere un posto letto, o un intero mini-appartamento per nucleo familiare, i cittadini stranieri che abbiano i seguenti requisiti:

- a. possesso del permesso di soggiorno;
- b. svolgimento di regolare attività lavorativa (gli operatori del commercio ambulante devono essere in possesso di permesso di vendita);
- c. assenza di pendenze con la legge per reati penali, a meno di una deroga richiesta dai servizi sociali per un eventuale programma di riabilitazione;
- d. maggiore età.

Art.3

MODALITA' D'ACCESSO E ITER PROCEDURALE

La domanda d'accesso, redatta su apposita modulistica, opportunamente compilate e corredate della documentazione prevista di seguito indicata, a firma dell'interessato, potrà essere consegnata nelle sedi dei Presidi Distrettuali o, eventualmente, nelle sedi comunali dove è istituito e presente l'ufficio preposto.

La domanda d'accesso ai Centri, non presentata direttamente al Presidio Distrettuale ma all'ufficio comunale, verrà trasmessa, entro il tempo massimo di tre giorni feriali, all'assistente sociale del Presidio competente per l'inizio della relativa istruttoria.

Sarà cura dell'assistente sociale dare corso all'istruttoria provvedendo all'acquisizione di tutta la documentazione integrativa eventualmente non allegata alla domanda, tramite richiesta al soggetto richiedente oppure acquisizione d'ufficio e alla trasmissione all'ente gestore. I documenti ad integrazione e completamento della domanda dovranno pervenire all'ufficio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Alla scadenza del termine, qualora la documentazione richiesta non sia pervenuta, fatti salvi i casi particolari di oggettiva difficoltà e problematicità al reperimento dei documenti, l'iter della domanda sarà sospeso.

I tempi per l'istruttoria della pratica e la conclusione del procedimento decorrono dal giorno di presentazione della domanda d'accesso all'ente gestore completa di tutti gli allegati richiesti e specificamente indicati nei disciplinari del servizio. Non dovranno comunque mai essere superiori a 40 giorni prorogabili di altri 30 in caso di oggettive motivazioni a giustificazione della proroga.

La documentazione prevista per l'istruttoria è la seguente.

- ✓ permesso di soggiorno;
- ✓ attestazione di svolgimento di regolare lavoro (autocertificazione presente nella modulistica d'accesso)
- ✓ attestazione di assenza di pendenze penali (autocertificazione presente nella modulistica d'accesso)
- ✓ attestazione di accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente regolamento e di impegno al pagamento del canone di concessione e delle utenze.
- ✓ eventuale dichiarazione di inizio delle pratiche per il ricongiungimento familiare.

La pratica, completa di tutta la documentazione sopra specificata, viene esaminata dalla Commissione Tecnica Zonale di Assistenza Sociale zonale a cui partecipa il responsabile della gestione della struttura.

La domanda d'accesso non immediatamente accoglibile per mancanza di posti viene inserita in lista d'attesa all'interno di una graduatoria redatta in ordine cronologico tenuto conto del criterio di priorità di cui al successivo art.4.

Art.4

PRIORITA' D'ACCESSO

Hanno diritto di priorità per l'accesso ai Centri i nuclei familiari con figli minori.

Art.5

TEMPO DI PERMANENZA

- a. La permanenza nei Centri ha carattere provvisorio per il tempo necessario al reperimento di una sistemazione abitativa autonoma.
- b. Il tempo di permanenza non può superare 12 mesi. Solo su richiesta motivata dell'ospite, accompagnata da specifica relazione del servizio sociale, la Commissione Tecnica di assistenza sociale della Zona può autorizzare, per casi eccezionali e giustificati, un prolungamento di massimo altri 6 mesi. Per nessun motivo la permanenza può prolungarsi oltre i 18 mesi.

Art. 6

RESIDENZA DEGLI OSPITI

I soggetti inseriti presso i Centri acquisiscono la residenza anagrafica presso il comune sede del Centro. Rimane comunque a tutti gli effetti competente per ogni intervento, anche di natura economica, il comune di residenza anagrafica al momento dell'inserimento.

L'inserimento di persone provenienti da fuori zona è subordinato all'accettazione preventiva della presente regolamentazione da parte degli enti che ne lo richiedono.

Art.7

DOVERI DEGLI OSPITI

Ogni ospite ha il dovere di:

- a. attenersi ad un comportamento rispetto nei confronti degli altri ospiti del Centro;
- b. comportarsi in modo da favorire una buona convivenza all'interno della struttura e con il vicinato;
- c. impegnarsi fattivamente nella ricerca di un alloggio e di un lavoro, nel caso in cui l'ospite perda il lavoro nel periodo di soggiorno nella struttura;
- d. partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie degli ospiti;
- e. avere cura e far uso appropriato e corretto delle attrezzature, degli strumenti e degli spazi assegnati;
- f. provvedere alla pulizia dell'appartamento;
- g. risarcire eventuali danni arrecati alle cose o alla struttura;
- h. evitare nelle ore notturne di provocare rumori molesti e di disturbare il sonno degli altri ospiti;
- i. ospitare nel proprio appartamento parenti ed amici solo nelle ore consentite: dalle ore 8.00 alle ore 23.00. Non far dormire nel Centro persone non autorizzate;
- j. non cedere a terzi, anche temporaneamente, il proprio posto letto o l'intero mini-appartamento;
- k. non apportare modifiche strutturali;
- l. provvedere al pagamento della quota mensile di concessione e delle utenze;
- m. collaborare fattivamente alla piena realizzazione del percorso all'autonomia.

Art.8

ASSENZE TEMPORANEE

Gli ospiti che si allontanano per più di due settimane sono tenuti a darne comunicazione all'ente gestore.

Art.9

RILASCIO DELL'ALLOGGIO

L'ospite che lascia definitivamente il Centro deve darne preavviso almeno una settimana prima per consentire un sopralluogo ed un controllo dello stato dell'appartamento. Eventuali danni arrecati alle cose o alla struttura verranno addebitati all'ospite.

Art.10

ASSEMBLE ORDINARIE E STRAORDINARIE

L'assemblea ordinaria è convocata mensilmente dal responsabile della gestione della struttura.

L'assemblea straordinaria è convocata dal responsabile della gestione della struttura ogni volta che se ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata degli ospiti.

Art.11

PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE E DELLE UTENZE

Ogni anno la Giunta della SdS Valdera stabilisce una quota mensile di concessione.

Le utenze (luce, gas acqua e quant'altro) sono a totale carico dell'utente.

Art.12

DECADENZA

Il mancato rispetto del presente regolamento, in particolare per quanto attiene l'articolo 5, crea le condizioni per l'avvio del procedimento di decadenza del diritto alla permanenza ai Centri che viene disposto dalla Commissione zonale di assistenza sociale.

Art.13

RISERVE DI POSTI

Il Comune sul cui territorio ha sede il Centro ha diritto alla riserva di un posto che può essere destinato anche a ricoprire eventuali emergenze.

Art.14

MANCATO RILASCIO DELL'APPARTAMENTO

In caso di mancato rispetto dei tempi previsti per il rilascio dell'appartamento, verranno istruite apposite procedure di allontanamento.